

## **COMITATO PROMOTORE PER IL REFERENDUM REGIONALE CONTRO LA CACCIA**

c/o Pro Natura – Via Pastrengo 13 – 10128 Torino

Tel. 011 5096618 / Cell. 348 4991623

### **CRONISTORIA DEL REFERENDUM**

Nella primavera-estate del **1987** vengono raccolte circa 60.000 firme in calce alla richiesta di un referendum regionale che chiede l'abrogazione di alcuni articoli della L.R. 60/79, la normativa allora vigente in materia di caccia.

Nel **1988** la Regione Piemonte (d'ora in avanti "Regione") dichiara la richiesta ammissibile, ma, subito dopo, vara una nuova normativa, la L.R. 22/1988, e, conseguentemente, dichiara, con DPGR n. 3258/1988, la cessazione delle operazioni referendarie, essendo mutata la norma oggetto di consultazione. Da notare che la nuova legge recepisce solo in piccola parte le richieste del quesito referendario (ad esempio le specie cacciabili sono ancora 29, a fronte delle 4 previste dal quesito).

Il Comitato promotore (d'ora in avanti "Comitato") impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte, ma questo si definiva incompetente, vertendo l'oggetto della domanda sulla lesione di un diritto soggettivo, ed essendo pertanto competente il giudice ordinario.

Il Comitato iniziava pertanto una battaglia legale che transita attraverso tre gradi di giudizio davanti al Giudice ordinario e che dura dal **1999** al **2002**. Il Tribunale di Torino rigetta la domanda del Comitato. La Corte d'Appello di Torino, invece, in riforma del primo grado, annulla il DPGR in quanto non era stata prevista una comparazione tra la nuova legge e quella precedente: pertanto non era stato possibile valutare se le istanze dei promotori fossero state accolte o meno. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della Regione e, pertanto, confermava il disposto della pronuncia della Corte d'Appello.

La Regione, allora, nomina una Commissione, presieduta dal Prof. Sergio Vinciguerra, affinché valuti se la nuova disciplina aveva o meno recepito le istanze referendarie. Questa concludeva i suoi lavori con esito positivo.

Con conseguente DPGR n. 89/2002, la Regione dichiara nuovamente l'annullamento delle operazioni referendarie.

Il Comitato allora ricorre al TAR Piemonte con due distinti ricorsi, uno con cui chiede il giudizio d'ottemperanza sulla decisione della Corte d'Appello, e l'altro con cui chiede l'annullamento del DPGR 89/2002. Le domande vengono ambedue respinte, la prima in quanto inammissibile per cessazione della materia del contendere, la seconda per difetto di giurisdizione, trattandosi di materia di competenza del giudice ordinario. La prima sentenza viene ricorsa in Consiglio di Stato, che conferma però la sentenza del TAR. Piemonte.

Nel **2006** il Comitato iniziava la causa davanti al Tribunale di Torino per ottenere l'annullamento del DPGR n. 89/2002.

Il 5 settembre **2008**, con sentenza n. 6156, il Tribunale di Torino, Prima Sezione Civile (giudice Paola Ferrero) accoglie le istanze dei promotori il referendum e riconosce il loro pieno diritto alla prosecuzione del processo referendario.

Il 29 dicembre **2010**, con sentenza n. 1986, La Corte d'Appello di Torino respinge il ricorso presentato dalla Regione Piemonte contro la sentenza di primo grado e ribadisce la legittimità della richiesta referendaria.

Torino, 15 febbraio 2011